



IERVOLINO ENTERTAINMENT S.P.A.

Sede: Via Barberini, 29, 00187 – Roma

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA:
11636381003**

Numero REA RM – 1318599

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 1.334.801

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019 – 2020”

DI IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO FINO AD EURO 8.000.000

CODICE ISIN: IT0005396236

Oggetto sociale: la società ha per oggetto la produzione di contenuti cinematografici e televisivi.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e ss. del codice civile in materia di obbligazioni emesse dalla società per azioni.

Articolo 1 – Status delle Obbligazioni

1.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate ad altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente privilegiate in base a disposizioni generali ed inderogabili di legge.

Articolo 2 – Importo nominale dell’emissione, taglio, valuta di emissione e forma dei titoli

2.1 Il presente regolamento del prestito obbligazionario (il "**Regolamento**") disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario “*Iervolino Entertainment S.p.A. Convertendo 3% 2019 2020*” (il “**Prestito Obbligazionario**”) di importo nominale complessivo fino ad Euro 8.000.000 (il “**Valore Nominale Complessivo**”), emesso in virtù della delibera dell’assemblea degli azionisti della società Iervolino Entertainment S.p.A. (l’ “**Emittente**”) del 23 Dicembre 2019, a rogito del notaio Sandra De Franchis che sarà depositata per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile.

2.2 Il Prestito Obbligazionario prevede la conversione automatica delle Obbligazioni in azioni



ordinarie dell'Emittente (le “**Azioni di Compendio**”) alla Data di Scadenza (come di seguito definita).

2.3 Il Prestito Obbligazionario è suddiviso in n. 80 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000 cadauno in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

2.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a numero 1 (uno) Obbligazione, per un controvalore minimo di Euro 100.000.

2.4 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

2.5 Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e sono detenute in tale forma per conto dei portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**” e, ciascuno, l’“**Obbligazionista**”) fino al rimborso delle stesse, presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-*bis*, Parte III, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento congiunto del 22 febbraio 2008, modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010, come successivamente modificato (il “**Provvedimento Congiunto**”). Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i trasferimenti aventi ad oggetto le Obbligazioni e la costituzione sulle stesse di qualsiasi tipologia e natura di vincolo), nonché l'esercizio dei diritti patrimoniali incorporati nelle stesse potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”) e mediante corrispondente registrazione sui conti accessi da tali Intermediari Aderenti presso Monte Titoli, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

2.6 La titolarità delle Obbligazioni sarà in qualsiasi momento indicata nei registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-*quater* del TUF e del Provvedimento Congiunto. L'Obbligazionista non potrà richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

Articolo 3 – Prezzo di Emissione

3.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al prezzo di Euro 100.000 per ciascuna Obbligazione (il “**Prezzo di Emissione**”).

3.2 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari ad Euro 100.000,00 (corrispondente a n. 1 Obbligazione), ovvero superiore, per multipli di Euro 100.000,00.

Articolo 4 – Data di emissione e data di godimento

4.1. Le Obbligazioni sono emesse in data 23 dicembre 2019 (la “**Data di Emissione**”) e hanno godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la “**Data di Godimento**”).



4.2 Alla Data di Emissione le Obbligazioni verranno messe a disposizione dell'Obbligazionista presso Monte Titoli.

Articolo 5 – Durata

5.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata di dodici mesi dalla Data di Emissione e, quindi, fino al 23 Dicembre 2020 (la "**Data di Scadenza**").

Articolo 6 – Restrizioni alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

6.1 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.

6.2 Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad investitori qualificati.

6.3 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti applicabili, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita. Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avvenire solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

6.4 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili di volta in volta ai titoli obbligazionari.

Articolo 7 – Interessi

7.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso di cui al successivo articolo 7.4 (gli "**Interessi**") a decorrere dalla Data di Godimento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa)

7.2 I pagamenti degli Interessi saranno effettuati, in via posticipata, con periodicità semestrale, il 23 giugno 2020 e alla Data di Scadenza (le "**Date di Pagamento Interessi**" e, ciascuna, una "**Data di Pagamento Interessi**").

7.3 Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni effettivi (*Act/Act unadjusted*). In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.



7.4 Le cedole saranno calcolate al tasso annuo lordo del 3% e saranno pari all'importo risultante dall'applicazione di tale tasso annuo lordo al valore nominale dell'Obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per il numero di giorni effettivi dell'anno, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore).

7.5 Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi (esclusa).

7.6 Gli importi delle cedole non sono fruttiferi.

7.7 In caso di mancato puntuale e integrale pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dall'Emittente ai sensi del presente Regolamento, su tali somme saranno dovuti dallo stesso Emittente gli interessi di mora, che matureranno ad un tasso del 2% e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, unicamente per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Neppure sugli interessi di mora è consentita la capitalizzazione periodica.

Articolo 8 . Conversione in Azioni di Compendio

8.1 Le Obbligazioni si convertiranno automaticamente in Azioni di Compendio alla Data di Scadenza.

8.2 Il rapporto di conversione sarà determinato sulla base della seguente formula (il "**Rapporto di Conversione**"):

$$AC = \frac{VN}{(\text{Prezzo di Conversione})}$$

"AC" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;

"VN" indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione per cui è stato esercitato il diritto di conversione;

"Prezzo di Conversione" indica il prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione nei giorni di mercato aperti compresi tra il 4 dicembre e il 18 dicembre 2019 delle azioni dell'Emittente già in circolazione, arrotondato al quarto decimale.

8.3 Le Azioni di Compendio spettanti all'Obbligazionista saranno messe a disposizione dello stesso contestualmente alla consegna delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della conversione. Le Azioni di Compendio saranno emesse nella medesima forma e attribuiranno i medesimi diritti di godimento delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data di conversione.

8.4 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, gli Obbligazionisti si impegnano a non prestare i titoli azionari dell'Emittente eventualmente detenuti. A scanso di equivoci, saranno consentiti agli Obbligazionisti tutti gli altri atti di disposizione dei predetti titoli azionari (ivi inclusa



la compravendita degli stessi nel rispetto dei limiti statuari e di legge) senza necessità di ottenere il preventivo consenso dell'Emittente.

Articolo 9 – Frazioni

9.1 Qualora in occasione della conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio spetti all'Obbligazionista un numero non intero di Azioni di Compendio, all'Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino a concorrenza del numero intero inferiore immediatamente prossimo, tale da fare in modo che dall'Emittente venga corrisposto all'Obbligazionista il controvalore in denaro della parte frazionaria eccedente.

Articolo 10 – Rimborso mediante conversione obbligatoria

10.1 Le Obbligazioni verranno rimborsate esclusivamente mediante l'assegnazione delle Azioni di Compendio nel rispetto dei termini e delle modalità definite dal presente Regolamento.

Articolo 11 – Utilizzo dei proventi

11.1 I proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario sono utilizzati dall'Emittente per lo svolgimento delle attività indicate nell'oggetto sociale e per lo sviluppo del proprio piano aziendale.

Articolo 12 – Dichiarazioni e Impegni dell'Emittente

12.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente rende le dichiarazioni e garanzie di seguito indicate:

- (i) l'Emittente è una società debitamente costituita e validamente esistente ai sensi della legge italiana e non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
- (ii) l'Emittente ha la capacità giuridica di essere titolare dei propri cespiti e di svolgere la propria attività di impresa nel modo in cui essa è attualmente svolta;
- (iii) i propri organi sociali hanno assunto, nelle forme e secondo le modalità statutariamente previste, tutte le delibere necessarie al fine di approvare validamente la conclusione del presente Regolamento, nonché l'esecuzione delle obbligazioni da assumersi in base al medesimo;
- (iv) l'Emittente ha la capacità per stipulare, adempiere e perfezionare il presente Regolamento e le operazioni dallo stesso previste;
- (v) tutte le necessarie autorizzazioni e licenze per la stipula del presente Regolamento, l'emissione del Prestito Obbligazionario e l'assunzione dei relativi diritti e obblighi sono state ottenute;
- (vi) gli obblighi che il presente Regolamento indica come assunti dall'Emittente sono conformi



alla normativa applicabile e sono validi, vincolanti e possono essere fatti valere in giudizio;

- (vii) la conclusione del presente Regolamento e di ogni altro atto allo stesso collegato, nonché l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo, non violano alcuna disposizione statutaria o impegno contrattuale dell'Emittente, né alcuna disposizione legislativa o regolamentare o provvedimento giudiziario allo stesso applicabile;
- (viii) i crediti dell'Obbligazionista ai sensi del presente Regolamento concorrono almeno *pari passu* con i crediti di tutti gli altri creditori non privilegiati dell'Emittente;
- (ix) non è stato intrapreso o minacciato nei confronti dell'Emittente alcun contenzioso ordinario, arbitrato o contenzioso amministrativo o indagine da parte di, o di fronte a, alcuna autorità giudiziaria, tribunale arbitrale o altra autorità che, qualora si concluda negativamente, si possa ragionevolmente prevedere abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per l'Obbligazionista;
- (x) nessun evento di inadempimento è in essere o può ragionevolmente essere previsto come conseguenza dell'emissione del Prestito Obbligazionario, né risulta in essere alcun altro evento o circostanza che costituisca un inadempimento (o comunque causa di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine) ai sensi di qualunque altro contratto o documento che sia vincolante per l'Emittente o al quale siano soggetti i cespiti dell'Emittente, che possa avere un effetto sostanzialmente pregiudizievole per l'Obbligazionista.

12.2 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, così come definita dal presente Regolamento, l'Emittente si impegna, nei confronti degli Obbligazionisti, a:

- (i) far sì che gli obblighi derivanti dal Prestito Obbligazionario non siano in alcun modo subordinati a qualsiasi altro obbligo presente e/o futuro assunto dall'Emittente, fatti salvi i privilegi di legge;
- (ii) a non concedere pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti (restando escluse da tale pattuizione la cessione in garanzia di crediti fiscali per finanziamento di capitale circolante), sulle proprie partecipazioni, né privilegi costituiti volontariamente, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni obbligazionarie da parte dell'Emittente, così come in caso di emissione di altri strumenti finanziari che prevedano un obbligo di rimborso;
- (iii) a non distribuire utili e/o altre poste del patrimonio netto agli azionisti fino alla Data di Scadenza;
- (iv) a non sottoporre all'assemblea straordinaria modifiche della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (v) ad utilizzare i proventi derivanti dal qui presente Prestito in conformità con quanto previsto dal suindicato articolo 11.



Articolo 13 – Garanzie

13.1 Il Prestito Obbligazionario non è assistito da alcuna garanzia.

Articolo 14 – Ammissione alla negoziazione

14.1 Le Obbligazioni potranno essere oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facilities*), anche successivamente alla Data di Emissione.

Articolo 15 – Assemblea degli Obbligazionisti

15.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.

15.2 In virtù dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Articolo 16 – Termine di prescrizione e decadenza

16.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 17 - Servizio del prestito

17.1 Il pagamento degli Interessi del Prestito Obbligazionario sarà effettuato esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.

Articolo 18 – Agenti

18.1 Le funzioni dell'agente di calcolo e dell'agente per la conversione saranno svolte da Intermonte SIM, salvo nomina di un soggetto terzo di comune accordo tra Emittente e Obbligazionisti.

Articolo 19 – Adjustment Events



19.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza delle Obbligazioni, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi dell'articolo 21, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente Articolo.

19.2 Il Rapporto di Conversione sarà rettificato nei seguenti casi:

- (i) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento in opzione agli azionisti;
- (ii) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di azioni ordinarie;
- (iii) nelle ipotesi di frazionamento o raggruppamento delle azioni sottostanti;
- (iv) nelle ipotesi di scissione o fusione;
- (v) nell'ipotesi di distribuzione di dividendi straordinari, ove previamente consentite dagli Obbligazionisti.

19.3 La rettifica del Rapporto di Conversione verrà determinata sulla base di parametri oggettivi idonei alla determinazione di un equo coefficiente di aggiustamento, considerando la particolarità del caso di specie. L'Emittente assume l'impegno di evitare, in sede di rettifica, il concretarsi di termini peggiorativi in danno degli Obbligazionisti, ad eccezione del caso in cui una tale circostanza dipenda esclusivamente da fattori estranei alla volontà dell'Emittente stesso.

19.4 Nelle ipotesi sub art. 19.2(i), sarà facoltà dell'Emittente dar luogo alla conversione del Prestito Obbligazionario in Azioni di Compendio anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, purché (a) la relativa intenzione sia comunicata agli Obbligazionisti con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, (b) la conversione avvenga ai termini stabiliti nel presente Regolamento (salve le necessarie rettifiche del Rapporto di Conversione) e (c) sia comunque garantita agli Obbligazionisti la attesa remunerazione del capitale investito *pro rata temporis* dalla data di conversione anticipata alla Data di Scadenza.

Articolo 20 – Regime fiscale

20.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale *pro tempore* e vigente.

20.2 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

Articolo 21 – Legge applicabile e giurisdizione

21.1 Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.



21.2 Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti è devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 22 – Varie

22.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti saranno effettuate, e date per conosciute dai riceventi, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

22.2 Salvo diversa disposizione applicabile, qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata o resa all'Emittente se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, email o posta elettronica certificata al seguente recapito:

Iervolino Entertainment S.p.A.
Via Barberini, 29, 00187 – Roma
PEC: iervolinoentertainment@pec.it

22.3 La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

22.4 Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

22.5 L'Emittente si impegna a mantenere strettamente riservato e, pertanto a non divulgare a terzi, in alcun modo e/o con alcun mezzo, l'identità degli Obbligazionisti sottoscrittori del Prestito Obbligazionario, salvo che la divulgazione sia imposta da disposizioni di Legge o regolamento e/o provvedimenti di un'Autorità. L'Emittente si impegna in ogni caso e nella misura massima possibile, a condividere preventivamente con gli Obbligazionisti il contenuto di eventuali annunci, comunicati, dichiarazioni riguardanti il presente Regolamento.